

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli [articoli 600](#), [600-bis](#), [600-ter](#) e [600-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo [600-quater.1](#), [600-quinquies](#), [609-bis](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#) e [609-octies](#), adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.